



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 23 febbraio 2022

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 5, r.g. n. 2579/2020

Rel., Cons. Campese

L'Avv. P.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell'opposizione, [L. Fall., ex art. 98](#), da lui proposta, lo ha ammesso al passivo del fallimento della Soc. Coop. a r.l. (OMISSIS), in via chirografaria, per gli ulteriori importi (rispetto a quelli già ammessi, in privilegio ed in chirografo, dal giudice delegato), di Euro 44.767,00, per compensi, e di Euro 2.665,26, per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, in relazione all'attività professionale dal medesimo legale "prestata nel giudizio di primo grado e nei procedimenti cautelari tutti meglio indicati in parte motiva". La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale ha negato il riconoscimento dell'invocato privilegio [ex art. 2751-bis c.c.](#), n. 2, in relazione alla somma di Euro 44.767,00, oltre accessori di legge, così opinando: "Al riguardo, la decisione del GD - che ha riconosciuto il privilegio dando rilievo al biennio antecedente (alla. Ndr) data della dichiarazione di fallimento della società debitrice, individuando in essa il momento di cessazione del complessivo rapporto professionale con la società -, appare in linea con gli arresti della giurisprudenza che evidenziano come il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all'[art. 2751-bis c.c.](#), n. 2, decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. In argomento va richiamata, peraltro, una pronuncia del giudice di legittimità ([Cass. n. 569 del 22/1/1999](#)) secondo cui limite biennale risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori". Orbene, non va sottaciuto che, una volta concluso il giudizio di primo grado con sentenza del Tribunale di Palermo pubblicata il 13.10.2015, il difensore era nelle condizioni di richiedere il pagamento del suo credito professionale maturato per quel grado di

giudizio e per i sub procedimenti cautelari, anziché continuare a maturare ulteriori crediti con la proposizione dell'atto di appello. In questa direzione anche una successiva pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. V I, 20/02/2012, n. 2446) chiarisce che ai fini dell'applicazione dell'[art. 2751-bis, n. 2, c.c.](#), "non è il complessivo rapporto professionale che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio".

La Corte, con ordinanza interlocutoria 24018/2021, rilevato che trattandosi di tematica (con intuibili, notevoli riflessi pratici) che impone di tenere conto non solo della giurisprudenza di legittimità formatasi - quanto alla peculiare attività svolta dal professionista avvocato - in relazione all'interpretazione dell'art. 2751-bis c.c., n. 2, ma anche di quella afferente il tema della prescrizione del credito dell'avvocato ai sensi dell'[art. 2957 c.c.](#), comma 2, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

Come rilevato dalla Corte il formulato motivo di ricorso pone la seguente questione: ove un legale abbia patrocinato un cliente, successivamente dichiarato fallito, in più gradi di giudizio, che hanno avuto inizio e (magari anche) fine nell'arco di molti anni, si è di fronte ad un incarico unico, terminato (eventualmente) con l'ultimo grado di giudizio, oppure a distinti incarichi relativi a ciascun grado?

La risposta, in un senso o nell'altro, ad un siffatto interrogativo influisce anche sulla individuazione del concreto ambito applicativo del privilegio di cui all'[art. 2751-bis c.c.](#), n. 2, in relazione al credito che quel legale intenda insinuare, poi, al passivo del sopravvenuto fallimento del proprio cliente.

L'[art. 2751-bis c.c.](#), n. 2, attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti "le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione".

La Corte (cfr. Cass.12814/2019), poi, ha già ritenuto, da un lato, che il privilegio di cui si discute decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione" (cfr. Cass. 20755 del 2015); dall'altro, che, in caso di plurimi incarichi, il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto: "in altri termini, "gli ultimi due anni di prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (cfr. Cass. 1740 del 2014; Cass. 18685/2017).

Il carattere di inscindibilità ed unitarietà dell'incarico professionale svolto dal professionista avvocato nell'ambito del processo viene di fatto ad essere negato da quelle decisioni che, pur astrattamente rifacendosi ai richiamati principi generali dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento del privilegio prendono in considerazione non già il complessivo rapporto professionale, bensì distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso, anche alla luce del risultato raggiunto.

Espressione di tale orientamento è, ad esempio Cass. 13849/2019, secondo la quale sebbene "le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio" ([Cass. n. 7964/2009, n. 806/2001](#)), tuttavia va preso in considerazione non già il complessivo rapporto professionale, bensì distintamente "ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso, anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio", dovendosi appunto avere riguardo all'attività professionale "prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell'opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto" (per medesime considerazioni Cass. 2446/2012).

Interpretazione seguita dal decreto impugnato che non pare coerente con l'affermazione di principio secondo la quale le prestazioni dell'avvocato hanno carattere unitario ed inscindibile, con la conseguenza che al relativo credito che diviene liquido ed esigibile negli ultimi due anni anteriori il fallimento, debba essere riconosciuto il privilegio senza parcellizzarne la misura in relazione alla singola attività resa. Dunque, se si devono comprendere nel compenso le attività precedenti il biennio, espletate in esecuzione del medesimo incarico, dal momento che il diritto alla sua corresponsione matura e può essere quantificato solo all'atto della conclusione dell'incarico il privilegio va riconosciuto con riferimento al momento in cui il credito per il compenso diviene liquido ed esigibile.

Come correttamente sottolineato dall'ordinanza interlocutoria per individuare la corretta soluzione del caso occorre tenere conto non solo della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 2751-bis c.c., n. 2, ma anche di quella afferente il tema della prescrizione del credito dell'avvocato ai sensi dell'[art. 2957 c.c.](#), comma 2.

Invero poichè l'[art. 2957 c.c.](#), comma 2, fa decorrere la prescrizione presuntiva del diritto all'onorario professionale dalla conclusione del giudizio per il quale l'opera professionale venne svolta, ciò vuol dire che è solo da tale momento che l'obbligazione può dirsi "scaduta", ed il relativo diritto può essere fatto valere.

Secondo il costante orientamento della Corte "la conclusione della prestazione, che l'[art. 2957 c.c.](#), comma 2, individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi

nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (Cass. 4595/2020; Cass. n. 21943 del 02/09/2019, Cass. n. 13401 del 30/06/2015; Cass. n. 13774 del 22/07/2004).

Interpretazione che appare altresì conforme alla *ratio* della norma.

Cass. 569/1999 (richiamata dalla successiva [Cass. n. 1740 del 2014](#)) ebbe a spiegare che il limite biennale risponde "anche all'esigenza di temperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori".

Pertanto, se il legislatore ha inteso negare il privilegio al professionista che, pur non essendo stato retribuito per l'attività già svolta nell'ultimo biennio di prestazione continua a lavorare "a credito" in favore del suo cliente, questa *ratio* non ricorre nel caso dell'attività professionale pur protrattasi per oltre un biennio ma non ancora conclusa con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, poiché, come si è già detto, in questo caso il relativo credito non è ancora liquido ed esigibile.

Principi che applicati al caso di specie determinano la fondatezza del ricorso.

In via subordinata si chiede la rimessione del procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite della seguente questione posta dal motivo: ove un legale abbia patrocinato un cliente, successivamente dichiarato fallito, in più gradi di giudizio, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. , si è di fronte ad un incarico unico, che termina (eventualmente) con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, oppure a distinti incarichi relativi a ciascun grado.

p.q.m.

CHIEDE

L'accoglimento del ricorso ovvero in via subordinata, la rimessione del presente procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'esame del motivo.

Roma, 1 febbraio 2022.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**